

Data S **FISCO & CONTRIBUENTI** 1

Data S **Per il concordato**

preventivo
attenti alle cause
di esclusione

Giorgio Gavelli — a pag. 22

Concordato biennale, occhi puntati sulle cause di esclusione

Patto con il Fisco. Da ponderare, per evitare la commissione di errori, il meccanismo di vincolo tra studi associati e soci con partita Iva individuale

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

In attesa che sia reso disponibile il software per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale (Cpb) 2026-2027, le imprese e i professionisti si stanno interrogando sulle situazioni che possono impedire l'opzione o, comunque, determinare una cessazione anticipata degli effetti. Verificate l'assenza di una proposta di Cpb in essere per il 2026 e la concreta applicabilità degli Isa nel 2025 (elementi entrambi ostativi ad una valida adesione), la percorribilità dell'opzione per il concordato 2026-2027 dipende dal superamento di altri due ostacoli: la presenza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2 del Dlgs. n. 13/2024, riferito alla presenza "qualificata" di debiti fiscali e contributi definitivi maturati in anni precedenti e "misurati" al 31 dicembre 2025; l'assenza di una delle cause di esclusione di cui al successivo articolo 11.

Tra queste ultime, a comportare maggiori problemi sono quelle inserite dal Dl n. 81/2025, volte ad introdurre un vincolo reciproco (una sorta di meccanismo di all in/all out) tra

studi associati, Stp e Sta da un lato e i soci/associati con partita Iva individuale dall'altro. In merito, per non commettere errori difficilmente rimediabili, è opportuno ricordare che: anche nel 2025 le Stp/Sta di avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, etc. che producono fiscalmente reddito d'impresa non applicano gli Isa (che per i rispettivi codici di attività sono "tirati" sul reddito di lavoro autonomo), per cui è per loro impossibile aderire al Cpb 2026-2027; di converso, ciò abilita i soci ad optare per il concordato senza preoccuparsi delle scelte dell'ente a cui partecipano (risposta delle Entrate nel corso dello Speciale Telefisco del 18 settembre 2025); il vincolo sugli studi associati non opera nel caso in cui, per uno dei partecipanti dotati di partita Iva autonoma, ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli Isa nell'anno precedente al biennio (ad esempio, ma non solo, l'applicazione del regime forfettario): Faq del 25 settembre 2025 e risposta resa a Telefisco 2026; nelle ipotesi di adesioni non concomitanti riguardo ai bienni tra strutture e soci/associati, la permanenza nel regime nel secondo an-

no di chi ha optato per il secondo biennio dipende dalla proroga del Cpb di chi ha optato per il primo biennio (Faq del 25 settembre 2025 e risposta n. 100/2026); la sostituzione di un associato - che recede dall'associazione professionale in costanza di concordato - con un altro che aderisce al Cpb non comporta cessazione per lo studio associato, anche se le due proposte di concordato hanno il biennio di applicazione sfalsato (risposta n. 100/2026); il contemporaneo esercizio di due attività professionali eterogenee tra loro - una in forma individuale e l'altra come associato - non ricade nel meccanismo all in all out previsto come causa di esclusione dal Cpb (risposta n. 47/2026); quando il Cpb è in essere sia per lo studio sia per i singoli associati, il venir meno del concordato individuale per effetto dell'intervenuta decadenza di uno degli associati comporta la cessazione (ma non la decadenza) degli effetti della proposta tanto per lo studio associato quanto per gli altri professionisti associati, a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale decadenza si verifica (risposta resa a Telefisco 2026)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tutte le condizioni per l'adesione al CPB 2026-2027

ATTENZIONE A

1. CONDIZIONI DI ACCESSO (ART. 10 DECRETO CPB E PROVVEDIMENTO 27.02.2026)

A. Concreta applicazione ISA nel 2025	Cause di disapplicazione (Circ. 17/E/2019 e FAQ CPB)
B. Assenza di CPB in essere per il 2025-2026	Verificare cause di cessazione o decadenza

2. PRE-REQUISITO DA RISPETTARE (ART. 10 DECRETO CPB)

Non avere, con riferimento al 31.12.2025 debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione	Casi particolari (Circ. n. 9/E/2025). Possibile soluzione: estinguere entro il termine di adesione al CPB i debiti di cui al primo periodo in modo che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5 mila euro
--	---

3. CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 11 DECRETO CPB)

A. Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti al 2026, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento	Il riferimento è alla sola dichiarazione dei redditi
B. condanna per uno dei reati previsti dal Dlgs n. 74/2000, dall'art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti al 2026	Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
C. Aver conseguito nel 2025, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Non rilevano, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d'impresa oppure i dividendi percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa (FAQ n. 1/2024)
D. Adesione, per il 2026, al regime forfettario	Deroga: in caso di uscita dal regime in corso d'anno per superamento del limite di 100 mila € ricavi/compenzi incassati entro la data di adesione
E. Nel 2026 la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda/ramo di azienda, ovvero, la società di persone o lo studio associato è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati	Deroga per società di persone e studi associati: il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato
F. Il titolare di reddito di lavoro autonomo individuale nel 2025 può accedere solo se lo studio associato/stp/società tra avvocati cui partecipa aderisce al Cpb per i medesimi periodi d'imposta	Inapplicabile alle Stp più comuni per il 2026-2027. Possibili bienni sfalsati
G. Lo studio associato/Stp/Sta può accedere solo se tutti i soci/associati titolari di reddito di lavoro autonomo individuale nel 2025 aderiscono al Cpb per i medesimi periodi d'imposta	Possibili bienni sfalsati. Inapplicabile se il socio/associato nel 2025 aveva causa di disapplicazione Isa (Risposta a Telefisco 2026)

4. CAUSE DI CESSAZIONE IMMEDIATA (ART. 21 DECRETO CPB)

Situazioni indicate nella norma (o all'art. 4 D.M. 28.04.2025) che si verificano dopo l'adesione ed entro il 31.12.2026

NOTA METODOLOGICA

VERSO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.

Attesa per il decreto del ministero dell'economia che fisserà il perimetro e le indicazioni su cui maturare la

scelta per il biennio 2026-2027 per coloro che valutano di aderire al concordato preventivo biennale. Quest'anno ci sarà la il primo tagliando dei rinnovi per coloro (460mila

partite Iva soggetti Isa) che avevano già scelto per il primo biennio. Attenzione sugli elementi che saranno introdotti per tenere conto degli eventi globali e dell'inflazione.